

Per il superamento della separazione degli allievi nella scuola media (BASTA LIVELLI NELLA SCUOLA MEDIA)

Publicata sul Foglio Ufficiale n. 63 del 31 marzo 2022.

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione cantonale e la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chiedono che la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 venga modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

²A tal fine l'insegnamento avviene con modalità definite dal regolamento, ma sempre per gruppi eterogenei di allievi.

Art. 7 cpv. 2 e 3

²A tal fine l'insegnamento avviene con modalità definite dal regolamento, ma sempre per gruppi eterogenei di allievi.

³abrogato

b) da un ciclo all'altro

Art. 15 L'allievo promosso dal ciclo d'osservazione è iscritto nel ciclo d'orientamento; le scelte concernenti le opzioni spettano all'allievo e ai genitori, sentito il parere del Consiglio di classe.

Licenza

Art. 17

¹L'allievo promosso alla fine della IV classe ottiene la licenza di scuola media.

²La licenza di scuola media consente l'iscrizione alle scuole postobbligatorie in base ai regolamenti di questi ordini scolastici.

³Gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione ad una scuola postobbligatoria possono di regola iscriversi previo esame d'ammissione.

⁴La licenza di scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.

Norma transitoria

¹Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per l'attuazione graduale della presente riforma della scuola media, tramite sedi pilota e progetti pilota, che dovrà essere realizzato completamente entro tre anni dall'accoglimento della presente riforma. A tal fine in questo periodo il Consiglio di Stato crea un gruppo d'accompagnamento rappresentativo degli organi scolastici, che comprende rappresentanti delle associazioni dei docenti, degli studenti e dei genitori. Il Consiglio di Stato in questo periodo dà un mandato esterno per monitorare il carico di lavoro dei docenti di scuola media determinato dalla riforma, nonché gli obiettivi e le risorse a disposizione dell'orientamento scolastico e professionale. L'ente mandatario riferisce al gruppo di accompagnamento.

²Nei primi quattro anni di implementazione completa della riforma la stessa è oggetto di una valutazione scientifica esterna; su questa base il Consiglio di Stato allestisce un rapporto annuale pubblico all'attenzione del Gran Consiglio.

Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore.

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora il diritto di voto: Raoul Ghisletta, Lugano (rappresentante) - Adriano Merlini, Porza - Michela Pedersini, Bioggio - Daniela Pugno-Ghirlanda, Minusio - Anna Riva Biscossa, Morbio Inferiore - Fabrizio Sirica, Locarno - Massimiliano Ay, Bellinzona - Filippo Beroggi, Bissone - Romano Dominoni, Lugano - Angelica Forni, Losone - Niccolò Mazzi-Damotti, Minusio - Tamara Merlo, Lugano - Marcello Ostinelli, Ascona - Sara Beretta-Piccoli, Lugano - Natascia Caccia, Cadenazzo - Francesco Cavalli, Terre di Pedemonte - Sara Marielli, Lugano - Maura Mossi-Nembrini, Bellinzona - Marialuisa Parodi Aostalli, Mendrisio - Enrico Santinelli, Arbedo-Castione.

Firme di cittadini del Comune di: _____ (firme solamente del medesimo Comune)					Controllo (lasciare in bianco)
No	Cognome (leggibile)	Nome (leggibile)	Data di nascita (G/M/A)	Firma autografa	
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Termini per la raccolta delle firme: 1° aprile 2022 – 11 luglio 2022

AVVERTENZA (art. 96 LEDP) 1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. 2. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e

appone la propria firma. 3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero. (art. 95 lett. f. LEDP) È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

Attestazione

Si attesta che le ___ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Il funzionario incaricato (firma e funzione):		Bollo ufficiale
Firma	Funzione	
Luogo	Data	